

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE CHIRURGICHE E TECNOLOGIE AVANZATE “G.F. INGRASSIA”

(art. 15, comma 12, dello Statuto di Ateneo)

Art. 1

Oggetto, denominazione e sede

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento denominato *Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “G. F. Ingrassia”*, di qui in avanti "Dipartimento", istituito con D.R. n. 2885 del 14.07. 2014 e avente sede in Catania, presso il Comparto 10 edificio C, via Santa Sofia n. 87.

Art. 2

Funzioni

Il Dipartimento esercita le funzioni e le competenze di cui all'art. 14 dello Statuto di Ateneo.

Art. 3

Organi del Dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di Ateneo, sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, il Direttore, la Giunta.
2. Il *Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate “G. F. Ingrassia”*, è uno dei Dipartimenti raggruppati nella Scuola “Facoltà di Medicina”, sicché, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto di Ateneo, non ha tra i propri organi la Commissione paritetica dipartimentale.

Art. 4

Il Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto nel rispetto dell'art. 15, comma 2, dello Statuto di Ateneo
2. Il numero complessivo dei docenti del Consiglio di Dipartimento non può essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 14, comma 4, dello Statuto.

Art. 5

Attribuzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Le funzioni del Consiglio di Dipartimento sono definite, oltre che dal presente regolamento, dall'art. 14 dello Statuto di Ateneo e dai regolamenti di Ateneo.

In particolare al Consiglio di Dipartimento spetta:

- a) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori;
- b) formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori;
- c) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché delle Scuole di specializzazione, di competenza del Dipartimento, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;
- d) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti

dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;

e) proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione, la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricula, il miglioramento della qualità dei programmi formativi;

f) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al Direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;

g) formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento di Dipartimento e alle sue modifiche;

h) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;

i) disciplinare l'uso delle strutture e dei mezzi di ricerca al fine di garantire a tutti i componenti del Dipartimento la libertà di insegnamento e di ricerca;

j) determinare i criteri generali per lo svolgimento di ricerche e di consulenze per enti pubblici o privati in ordine alla compatibilità di detta attività con lo svolgimento della funzione scientifica del Dipartimento;

k) deliberare la stipula di accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca, che siano di specifico interesse del Dipartimento, ai sensi dell'art. 28, comma 3, dello Statuto;

l) esaminare ed approvare, per quanto di competenza, i programmi di ricerca scientifica nonché il loro coordinamento con altre strutture di ricerca dell'Ateneo;

m) approvare, nei limiti delle risorse proprie, le richieste di finanziamento avanzate dai componenti del Dipartimento per la partecipazione a progetti di didattica e di ricerca;

n) dettare i criteri per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività scientifiche di cui all'art. 2, criteri che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendono indispensabili in corso d'anno;

o) disciplinare l'uso dei locali attribuiti al Dipartimento, secondo criteri definiti dall'Ateneo in apposito regolamento;

p) approvare i criteri di utilizzazione del budget assegnato al Dipartimento;

q) esercitare ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono alle strutture dipartimentali.

2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni alla Giunta, ad eccezione di quelle di cui alle lettere: a-b-d-e-g-k-m-n-o-p-q del precedente comma.

Art. 6

Convocazione del Consiglio

1. La convocazione e la determinazione del relativo ordine del giorno sono disposte dal Direttore del dipartimento, in via ordinaria ogni mese e, in via straordinaria, tutte le volte che sia necessario ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei componenti il Consiglio.

2. Su invito del Direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del giorno.

Art. 7

Validità delle sedute

Per ciò che concerne la validità delle sedute, il presente regolamento rimanda alle disposizioni di cui all'art. 4 del Regolamento di Ateneo.

Art. 8

Modalità di votazione e verbalizzazione delle sedute

1. Per ciò che concerne le modalità di votazione e di verbalizzazione delle sedute del Consiglio, il presente regolamento rimanda alle norme di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Ateneo.
2. Nel caso in cui in Consiglio vengano poste questioni sospensive (rinvio della discussione) o pregiudiziali (non pertinenza di un argomento) le stesse potranno essere poste prima dell'inizio della discussione di un argomento e dovranno subito essere sottoposte a votazione. Per il loro accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.
- 3 L'eventuale mozione d'ordine è presentata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto. Essa deve subito essere sottoposta a votazione. Per il suo accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti.

Art. 9

Il Direttore

1. Il Direttore è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.
2. Il Direttore designa tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore viene nominato con decreto del Rettore.

Art. 10

Attribuzioni del Direttore

Il Direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e ne attua le deliberazioni, curando la conservazione dei verbali;
- b) sovrintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza;
- c) assume le iniziative e svolge le attività necessarie per il normale funzionamento del Dipartimento che non sono attribuite al Consiglio;
- d) esercita ogni altro compito che lo Statuto e i regolamenti di Ateneo espressamente attribuiscono ai Direttori di Dipartimento.

Art. 11

Segretario del Consiglio

Le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Dipartimento sono svolte da un componente del Consiglio di Dipartimento e, più precisamente, da un docente designato dal Presidente. Nel caso di assenza o di impedimento del segretario del Consiglio, il Presidente indicherà di volta in volta chi dovrà assumerne le funzioni.

Art. 12

La Giunta

1. E' composta nel rispetto dell'art. 15, comma 9, dello Statuto di Ateneo.
2. I componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 15, comma 10, dello Statuto, sono eletti nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.
3. La Giunta si riunisce ogni volta che il Direttore o almeno un terzo dei componenti della stessa lo ritengano necessario. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a presenziare altri componenti del Consiglio o anche persone estranee al Consiglio stesso.
4. La Giunta collabora con il Direttore per la predisposizione delle pratiche da sottoporre al Consiglio, nonché per l'esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 13

Disponibilità finanziaria del Dipartimento

Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale, nei limiti fissati dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e da appositi manuali e dalle norme vigenti.

Art. 14

Modifiche del regolamento

Ogni eventuale modifica del presente regolamento deve essere proposta dal Consiglio del Dipartimento con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti ed approvata a maggioranza assoluta dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 15

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo.